

	ENTE PARCO NAZIONALE DEL GARGANO	
	“REALIZZAZIONE CAMPI BOE NELL’AREA MARINA	
	PROTETTA ISOLE TREMITI”	
	CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO	
	PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN	
	FASE DI ESECUZIONE	
	REP. N.... DEL	
	CIG	
	L'anno duemilasedici , il giorno del mese di..... , nella sede	
	dell’Ente Parco Nazionale del Gargano, con la presente scrittura privata,	
	avente per le parti forza di legge a norma dell'articolo 1372 del Codice	
	Civile.	
	TRA	
	L’Ente Parco Nazionale del Gargano, rappresentato dalla Dott.ssa Carmela	
	Strizzi nata a San Severo (FG) il 22.02.1966 con la qualifica di Direttore f.f.	
	dell’Ente Parco Nazionale del Gargano, il quale agisce in nome, per conto e	
	nell'esclusivo interesse dell’Amministrazione che in questo atto rappresenta,	
	per dare esecuzione alla Determinazione Dirigenziale n. del	
, di seguito denominato “Parco”,	
	E	
	Il professionista ing. nato a il e	
	residente a, in via, C.F.:	
 regolarmente iscritto all’albo degli	
		Pagina 1 di 17

	ingegneri della provincia di al n. elettivamente	
	domiciliato a tutti gli effetti del presente atto, presso il proprio studio sito in	
	via, di seguito denominato “Professionista”;	
	Premesso:	
	- che con Deliberazione Presidenziale n. 21 del 17.06.2013 si stabiliva di	
	realizzare un campo ormeggio per la protezione dell’habitat marino	
	Posidonia oceanica dell’AMP Isole Tremiti nel rispetto delle Linee Guida	
	previste dal MATTM per un importo di € 356.376,24;	
	- che in data 02.08.2013 il progettista ing. Michele Bisceglia, dipendente di	
	questo Ente, in forza al Settore Pianificazione Territoriale – Servizio Lavori	
	Pubblici, coadiuvato dai suoi collaboratori, consegnava il progetto	
	preliminare che prevedeva la realizzazione di 60 gavitelli;	
	- con la Deliberazione Presidenziale n. 33 del 10.10.2013, per venire	
	incontro alle esigenze degli operatori locali e dei diportisti che annualmente	
	frequentano l’AMP, si stabiliva di aumentare il numero dei gavitelli di	
	ormeggio finalizzando la ulteriore somma di € 65.000,00;	
	- che in data 17.03.2014 il progettista ing. Michele Bisceglia, coadiuvato dai	
	suoi collaboratori, consegnava al RUP la progettazione definitiva del	
	progetto “Realizzazione campi ormeggio all’interno dell’Area Marina	
	Protetta Isole Tremiti”.	
	- che in data 10.04.2014, al fine di realizzare l’intervento proposto e per	
	procedere all’acquisizione degli atti di assenso da parte delle	
	Amministrazioni interessate al procedimento, veniva indetta apposita	
	conferenza di servizi;	
	- che in data 06.11.2014, in sede di conferenza di servizi decisoria, dopo	
		Pagina 2 di 17

	l'acquisizione di tutti i pareri previsti per legge, la progettazione definitiva	
	veniva approvata dai soggetti partecipanti;	
	- con determinazione dirigenziale n. 198 del 18.05.2015 si indiceva la gara	
	per la “Realizzazione campi ormeggio all'interno dell'Area Marina Protetta	
	Isole Tremiti” mediante procedura aperta ai sensi degli art. 3, comma 37, art.	
	53 comma 2 lettera a) e art. 55, comma 5, D.Lgs. n. 163/2006, con il criterio	
	dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del decreto	
	legislativo n. 163 del 2006;	
	- che con determinazione dirigenziale n. 447 del 02.10.2015 veniva	
	nominata apposita commissione per l'espletamento delle procedure di gara;	
	- che la Commissione di gara, nelle sedute del 09-10-11 novembre 2015	
	espletava le procedure di gara con riferimento alla verifica dei requisiti	
	amministrativi delle offerte pervenute e alla valutazione delle offerte	
	tecniche, temporali ed economiche presentate;	
	- che con determinazione dirigenziale n. 578 del 25.11.2015 si provvedeva	
	ad approvare gli atti di gara e a procedere ad aggiudicare in via provvisoria i	
	lavori di “Realizzazione campi ormeggio all'interno dell'Area Marina	
	Protetta Isole Tremiti” alla società Prisma srl corrente in Sant'Agnello (NA)	
	C.F. e P.IVA : 04793881212 per l'importo complessivo di € 317.261,05;	
	- che con determinazione dirigenziale n. 29 del 25.01.2016, dopo aver	
	espletato le procedure di verifica della documentazione presentata dalle	
	prime due società in graduatoria, si provvedeva ad aggiudicare in via	
	definitiva i lavori di “Realizzazione campi ormeggio all'interno dell'Area	
	Marina Protetta Isole Tremiti” alla società Prisma srl..	
	- che con determinazione dirigenziale n. 89 del 18.02.2016 si provvedeva ad	
		Pagina 3 di 17

	attivare una procedura di evidenza pubblica per individuare un soggetto di	
	cui all'art. 90 comma 1 lett. d,e,f,g,h, a cui e l'incarico per la direzione dei	
	lavori e coordinamento per la sicurezza dell'intervento di Realizzazione	
	Campi boe nell'Area Marina Protetta Isole Tremiti;	
	- che al fine di procedere all'attuazione degli interventi progettati risulta	
	necessario individuare il soggetto, dotato di adeguata professionalità cui	
	affidare l'incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione;	
	- che allo stato attuale non ci sono professionalità interne che possano	
	ricoprire l'incarico di cui sopra, in quanto sussiste una situazione di carenza	
	in organico di personale tecnico ed un'oggettiva difficoltà di rispettare i	
	tempi essendo gli uffici dell'Ente oberati di lavoro;	
	- che ai sensi del disposto di cui all'art. 130, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n.	
	163/2006 e ss.mm.ii., qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano	
	espletare l'attività di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, essa	
	é affidata a professionisti esterni individuati secondo le procedure previste	
	nel medesimo Codice dei Contratti;	
	- che le somme necessarie a far fronte alle obbligazioni derivanti dal	
	conferimento dell'incarico in parola, ivi inclusi gli oneri a carico dell'Ente	
	Parco, sono previste nella voce "Spese tecniche" del quadro economico	
	allegato al progetto esecutivo dell'intervento in questione, approvato con	
	determinazione dirigenziale n..... del	
	si conviene e si stipula quanto appresso	

	Art. 1 – Oggetto dell'incarico.	
	L'Ente Parco conferisce l'incarico per il Coordinamento della Sicurezza in	
		Pagina 4 di 17

	fase di esecuzione dei lavori di Realizzazione dei Campi Boe nell'Area	
	Marina Protetta Isole Tremiti all'ing. nato a il	
 e residente a, in via, C.F.:	
 regolarmente iscritto all'albo degli ingegneri della	
	provincia di al n....., elettivamente domiciliato a tutti gli	
	effetti del presente atto, presso il proprio studio sito in via, di	
	seguito denominato "Professionista".	
	Art. 2 – Descrizione dell'incarico	
	"Il professionista" svolgerà l'incarico secondo le esigenze e le direttive	
	dell'Ente Parco Nazionale del Gargano, ed in diretta collaborazione con il	
	Responsabile del Procedimento, dal quale riceverà le relative istruzioni circa	
	gli adempimenti da svolgere.	
	Nell'ambito dell'incarico il Professionista dovrà svolgere i compiti inerenti:	
	- Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione;	
	- quant'altro necessario per lo svolgimento dell'incarico in parola.	
	Con il conferimento dell'incarico il "Professionista" assume l'onere di dar	
	corso a tutti gli adempimenti attribuiti alle competenze dell'Ufficio di	
	Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, dalle normative vigenti	
	in materia di esecuzione di Opere Pubbliche (D.Lgs.163/06 e s.m.i., D.P.R.	
	207/2010 e s.m.i., D.M. LL.PP. n. 145/2000 e s.m.i., D.Lgs. 81/2008 e	
	s.m.i.).	
	Il "Professionista" deve, per quanto necessario, rapportarsi con il	
	Responsabile del Procedimento di cui all'art. 10 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.,	
	artt. 9-10 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., nonché con i suoi eventuali	
	collaboratori, di volta in volta interessati ed allo scopo delegati, i quali	
		Pagina 5 di 17

	provvedono, ciascuno per le proprie competenze, a fornire le indicazioni e	
	informazioni specifiche, nonché a verificare e controllare le attività del	
	“Professionista” durante il loro svolgimento secondo quanto	
	preventivamente e temporalmente concordato al momento dell’affidamento	
	dell’incarico.	
	In particolare dovrà essere garantito l’assolvimento delle funzioni (di seguito	
	riportate a titolo indicativo e non esaustivo) di:	
	- Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’art. 151	
	del D. lgs 163/2006 e s.m.i. del D. Lgs 81/2008 a partire dalla data di	
	consegna dei lavori e fino alla data di fine dei lavori.	
	Dovrà essere garantita l’assistenza amministrativa relativamente ad	
	adempimenti imposti al committente da norme cogenti (quali, ad esempio,	
	quelli in materia di comunicazioni agli Enti, all’Autorità per la Vigilanza sui	
	Lavori Pubblici ed all’Osservatorio, di subappalto e sub-affidamenti in	
	genere, ecc.) e dovranno essere svolte tutte le incombenze tecnico-	
	amministrative conseguenti alla esecuzione e al controllo del contratto	
	nonché le comunicazioni di inizio e fine lavori agli enti preposti al rilascio	
	delle autorizzazioni e al controllo.	
	Dovrà essere in particolare effettuata la verifica del rispetto delle previsioni	
	di cui al programma dei lavori contrattuali, la programmazione temporale	
	dei lavori congiuntamente all’impresa esecutrice nell’ambito e nel rispetto di	
	dette previsioni, nonché la definizione delle modalità di svolgimento delle	
	operazioni di cantiere.	
	Durante l’espletamento dell’incarico dovrà essere garantita la presenza in	
	cantiere secondo le necessità legate al cronoprogramma dei lavori, alla	
		Pagina 6 di 17

	direzione, all'assistenza ed alla sorveglianza dei lavori.	
	Dovrà essere mantenuta tutta la documentazione prevista dalle vigenti	
	disposizioni di legge e regolamentari ed in specie la contabilità dei lavori	
	necessaria al riscontro degli obblighi contrattuali.	
	Dovrà essere prodotta, in caso di problematiche o esigenze specifiche, al	
	R.U.P. una relazione sull'andamento tecnico - economico dei lavori con	
	riferimento ai singoli interventi e al coordinamento fra gli stessi con	
	valutazioni e considerazioni, in particolare, sulla produttività dell'impresa	
	evidenziando eventuali difficoltà o ritardi.	
	Il "Committente" si riserva ampia facoltà di rivalsa in ordine ad eventuali	
	danni arrecati per effetto del tardivo o omesso adempimento di dette	
	disposizioni da parte del "Professionista".	
	Dovrà essere altresì garantita la redazione di tutti gli elaborati ed atti tecnici	
	necessari alla perfetta e completa realizzazione dell'opera, ivi inclusi gli	
	eventuali atti e i documenti tecnici di competenza del Coordinatore della	
	Sicurezza in fase di esecuzione in ordine alla materiale fruibilità dei campi	
	boe.	
	L'incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione è da	
	considerarsi assolto, ai sensi dell'art. 151 del D. lgs 163/2006 e s.m.i. del D.	
	Lgs 81/2008, a partire dalla data di consegna dei lavori e fino alla data di	
	fine dei lavori.	
	Art. 3 – Determinazione del corrispettivo	
	L'onorario, sempre nella misura e rispetto degli importi previsti nel quadro	
	economico, per l'incarico in oggetto è determinato in € oltre	
	Iva e oneri.	
		Pagina 7 di 17

	Tutte le altre spese necessarie per l'espletamento dell'incarico comprese le attività accessorie restano a completo carico del professionista ad eccezione soltanto delle spese per eventuali ulteriori verifiche e simili, quando queste vengono disposte dall'Amministrazione oltre il limite delle somme preventivamente approvate.	
	I compensi sono stati calcolati sulla base degli importi dei lavori, e forniture rinvenienti dal progetto approvato in applicazione alle tariffe vigenti, applicando il ribasso offerto dal Professionista. Il compenso non potrà in ogni caso superare i limiti di cui al primo capoverso dell'art. 3. Tutte le spese sono conglobate in un'unica percentuale applicata agli onorari per il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. L'incaricato rinuncia pertanto a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro non specificatamente compensato in forza del presente contratto.	
	Verranno inoltre corrisposti nell'importo sopraindicato, se ed in quanto dovuti, il contributo integrativo di previdenza ed assistenza e l'IVA come per legge.	
	L'Amministrazione è estranea ai rapporti intercorrenti tra l'incaricato e eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali.	
	Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non hanno efficacia gli eventuali aumenti delle tariffe professionali che intervenissero dopo l'affidamento dei servizi di cui al presente contratto.	
	Art. 4 – Pagamenti	
	Il compenso di cui al precedente art. 7 verrà corrisposto con le seguenti	
		Pagina 8 di 17

	modalità :	
	- a saldo e liquidazione finale successiva all'approvazione del Certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione.	
	Ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Legge 28 marzo 1997 n° 79, convertito dalla Legge 28 maggio 1997 n° 140, non è prevista alcuna forma di anticipazione.	
	La liquidazione dei corrispettivi avviene entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della fattura presentata secondo le modalità precedentemente illustrate.	
	Art. 6 – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.	
	Il professionista si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 (<i>“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”</i>) e del decreto-legge 187 del 12 novembre 2010 (<i>“Misure urgenti in materia di sicurezza”</i>), convertito con modificazioni della legge n. 217 del 17 dicembre 2010, e successive modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l’Istituto che nei rapporti con la Filiera delle Imprese.	
	In particolare, il professionista si obbliga:	
	a) ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell’ambito del presente incarico, sia attivi da parte dell’Ente Parco Nazionale del Gargano che passivi verso la Filiera delle Imprese, il conto corrente avente il seguente codice IBAN n. _____;	
	b) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, verso o da i suddetti soggetti, sul conto corrente dedicato sopra menzionato;	
		Pagina 9 di 17

	c) ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento	
	del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento	
	idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;	
	d) ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti	
	destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra	
	le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di	
	immobilizzazioni tecniche, per l'intero importo dovuto e anche se questo	
	non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui	
	all'art. 3, comma 1° della legge 136/10;	
	e) ad inserire o a procurare che sia inserito, nell'ambito delle disposizioni di	
	pagamento relative al presente appalto, il codice identificativo di gara	
	(CIG) attribuito alla presente procedura e di seguito riportato CIG:	
	_____;	
	f) a comunicare all'Ente Parco Nazionale del Gargano ogni modifica	
	relativa ai dati trasmessi inerenti al conto corrente dedicato, e/o le	
	generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale	
	conto entro il termine di sette giorni dal verificarsi della suddetta	
	modifica;	
	g) ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei	
	flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o	
	attuativo della legge 136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali	
	che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a	
	fini di adeguamento.	
	Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse	
	necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui	
		Pagina 10 di 17

	sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante	
	bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento	
	idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.	
	Nel caso di cessione dei crediti derivanti dal presente contratto, ai sensi	
	dell'art. 117 del D.Lgs. n. 163/06, nel relativo Contratto dovranno essere	
	previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:	
	▪ indicare il CIG ed anticipare i pagamenti al Professionista mediante	
	bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;	
	▪ osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari	
	relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.	
	Art. 7 – Disposizioni particolari.	
	Il professionista dichiara sotto la propria responsabilità che con il presente	
	incarico non vengono violate le norme vigenti in materia di incompatibilità	
	per la progettazione, la direzione e la consulenza per conto di Enti Pubblici e	
	che pertanto non hanno rapporti con Amministrazioni o Enti pubblici che	
	ostino nell'esercizio della libera professione né altri rapporti che possano	
	essere in contrasto con l'incarico ricevuto, impegnandosi, in ogni caso, di far	
	pervenire all' Ente Parco, ove il caso ricorra, la eventuale autorizzazione.	
	Art. 8 – Subappalto.	
	E' espressamente vietato il subappalto, salvo che per le prestazioni	
	specialistiche per le quali il professionista non risulti abilitato all'esercizio	
	della specifica prestazione (ad es. relazione geologica, ecc...).	
	Art. 9 – Responsabilità verso terzi e assicurazione.	
	L'incaricato assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per	
	quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per quanto	
		Pagina 11 di 17

	riguarda terzi o beni di loro proprietà (compresi i dipendenti ed i beni dell'Amministrazione), che dovesse arrecare in conseguenza dell'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, sollevando fin da ora l'Amministrazione da ogni responsabilità al riguardo.	
	Il Professionista ha stipulato a tale scopo apposita polizza professionale n. in data rilasciata da,	
	agenzia di	
	Art. 10 – Recesso e risoluzione del contratto.	
	L'Amministrazione ha la facoltà di recedere dal presente contratto, senza possibilità di opposizione o reclamo da parte dell'incaricato, in qualunque momento, qualora ritenga di non dare più seguito alle prestazioni che ne sono oggetto. In tali casi all'incaricato verrà corrisposto il compenso relativo alle prestazioni effettivamente svolte, sempre che esse siano utili e correttamente eseguite.	
	Analogamente, qualora non fosse possibile dare esecuzione e/o completare l'intervento, per qualsiasi ragione non dipendente dalla volontà dell'Ente quali, in maniera esemplificativa e non esaustiva, impedimenti di carattere giuridico-legali, amministrativi, eventuale perdita del finanziamento, ritardi non colmabili imputabili a ricorsi amministrativi e/o controversie varie, all'incaricato verrà corrisposto il compenso relativo alle prestazioni effettivamente svolte, sempre che esse siano utili e correttamente eseguite.	
	Art. 11 – Controversie.	
	Tutte le Controversie che potrebbero insorgere anche relativamente al conferimento dell'incarico ed alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione e che non si fossero potuti definire in via	
		Pagina 12 di 17

	amministrativa, saranno deferite al Giudice Ordinario. Il Foro competente è	
	quello di Foggia.	
	In pendenza di giudizio il Professionista incaricato non è sollevato da alcuno	
	degli obblighi previsti nella presente convenzione.	
	Art. 12 – Spese di contratto.	
	Tutte le spese comunque derivanti dal presente contratto sono a totale carico	
	dell'incaricato.	
	Art. 13 – Obblighi di riservatezza.	
	1. Il professionista ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le	
	informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di	
	elaborazione dati, di cui venga in possesso o, comunque, a conoscenza; di	
	non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto	
	di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente	
	necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa	
	che tutti gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati	
	anche in caso di cessazione dei rapporti in essere con l'Amministrazione	
	e comunque per i cinque anni successivi alla data di cessazione del	
	rapporto contrattuale.	
	2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a	
	tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente	
	contratto.	
	3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di	
	pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche	
	che il professionista sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni	
	contrattuali.	
		Pagina 13 di 17

	4. Il professionista è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza	
	anzidetti.	
	5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione	
	ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo	
	restando che il professionista sarà tenuto a risarcire tutti i danni che	
	dovessero derivare all'Amministrazione.	
	6. Il professionista potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei	
	casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dello	
	stesso ad avvisi o gare.	
	7. Relativamente ai dati di cui dovesse venire a conoscenza nel corso	
	dell'esecuzione della presente convenzione, l'incaricato è responsabile del	
	trattamento degli stessi in conformità alle norme dettate dalla D.Lgs.	
	196/03	
	Art. 14 – Trattamento dei dati personali	
	Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate verbalmente e	
	prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui	
	all'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione	
	dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per	
	l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che	
	spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.	
	L'Amministrazione tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e	
	l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento	
	degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici.	
	Con la sottoscrizione del presente contratto il professionista acconsente	
		Pagina 14 di 17

	espressamente alla diffusione dei dati conferiti, trattati in forma anonima,	
	tramite il sito internet www.parcogargano.it .	
	Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di	
	correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal	
	citato D.Lgs. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto	
	riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.	
	Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti	
	e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia	
	responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori	
	derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici	
	e cartacei.	
	Art. 15 – Pattuizioni.	
	Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 codice civile vengono specificamente	
	approvate le seguenti pattuizioni:	
	art. 3 (Determinazione del corrispettivo);	
	art. 4 (Pagamenti);	
	art. 5 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari);	
	art. 6 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti collegati);	
	art. 8 (Subappalto);	
	art. 9 (Responsabilità verso terzi e assicurazione);	
	art. 10 (Recesso e risoluzione del contratto);	
	art. 11 (Controversie)	
	art. 12 (Spese di contratto);	
	art. 13 (Obblighi di riservatezza)	
	Art. 16 – Disposizioni finali.	
		Pagina 15 di 17

	1) L'Ente Parco autorizza fin da oggi il Professionista a procedere all'avvio delle operazioni necessarie per l'espletamento dell'incarico di cui alla presente convenzione	
	2) Il professionista si impegna a tenere informato l'Ente sullo svolgimento dell'incarico, mettendo a disposizione i relativi documenti ed a predisporre, su richiesta, relazioni illustrative sull'attività svolta.	
	3) L'Ente, avvalendosi della propria struttura tecnica, nel corso dell'esecuzione del contratto potrà sempre apportare variazioni e indirizzi integrativi, al fine di assicurarne la migliore corrispondenza dell'intervento agli obiettivi da perseguire, senza che ciò possa costituire per il professionista motivo per rivendicare diversi o maggiori compensi.	
	4) Il professionista potrà avvalersi di collaboratori e consulenti, previa comunicazione scritta dei nominativi all'ente e conseguimento del suo formale nulla osta. Il professionista è in ogni caso titolare dell'incarico in forma congiunta e responsabile in solido del prodotto tecnico finale.	
	5) Il professionista è responsabile per i danni subiti dall'Ente per errori od omissioni dell'attività professionale, che pregiudica, in tutto o in parte, l'ottenimento del risultato previsto.	
	6) E' esclusa qualsiasi volontà dell'Ente di inserire il professionista nel suo apparato organizzativo istituzionale con la conseguente assenza di vincoli di subordinazione gerarchica. Il tecnico incaricato dichiara di possedere la necessaria organizzazione e gli strumenti indispensabili per lo svolgimento dell'incarico.	
	7) Salvo i diritti derivanti all'Ente dalla solidarietà del professionista e dei suoi eventuali collaboratori e consulenti, l'Ente medesimo rimane	
		Pagina 16 di 17

